

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2616-A-bis}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno

Presentato il 22 agosto 2014

(Relatori di minoranza: **INVERNIZZI**, per la I Commissione;
MOLTENI, per la II Commissione)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per l'ennesima volta il Governo utilizza lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio svuotando il Parlamento delle proprie prerogative e la maggioranza mette in atto l'ennesimo provvedimento eterogeneo e come più volte è stato ricordato dalla Corte costituzionale, l'elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per ciascuna delle disposizioni legislative in esame; non sussistono, infatti, i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Il Preambolo infine non fa riferimento a circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi che è solo enunciata.

La stessa Corte Costituzionale, come accennato, si è più volte pronunciata in tal senso: ricordiamo la sentenza n. 171 del 2007 nella quale stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004 per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza e la sentenza n. 128 del 2008 attraverso la quale puntualizza l'«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e disomogeneità del decreto-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento.

Il provvedimento, vorrebbe, nei primi articoli, inasprire le norme poste a contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive. In realtà come peraltro basta verificare at-

traverso la piana lettura dell'articolo 1, per la parte afferente al sistema sanzionatorio entrerà in vigore solo successivamente alla conversione del decreto-legge in parola. E la straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento; dov'è? Infatti, non vi è!

Con il provvedimento del DASPO, rinforzato o comunque più esteso, si vuol far credere di poter arginare la violenza in occasione di manifestazioni sportive. La sicurezza la si aumenta se le norme oggi previste dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, norme in materia di repressione e contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, vengono estese a tutte le manifestazioni pubbliche e in luogo pubblico, come peraltro suggerito con diversi emendamenti in Commissione dalla Lega Nord, e questo allo scopo di aiutare il più possibile, attraverso l'istituto dell'arresto in flagranza differita, le Forze dell'Ordine che si prodigano a reprimere e a contrastare la violenza, ma come è risaputo, senza mezzi, o con mezzi scarsi, « grazie » alla politica esecrabile di questo Governo e dei due precedenti!

Basti pensare alle diverse norme, via via approvate, di cui l'ultima attraverso il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 117, che ha modificato l'articolo 275 del codice procedura penale, stabilendo che « qualora il giudice procedente ritenga che la pena detentiva irrorata possa essere contenuta in un massimo di tre anni, non possono essere disposte le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari, e questo in coerenza con le disposizioni contenute nell'articolo 656 c.p.p. in materia di sospensione dell'esecuzione della pena; quest'ultima

norma sempre modificata dal Governo Letta.

Insomma la linea politica è quella di consentire l'inapplicabilità della custodia cautelare o degli arresti domiciliari, ad esempio, ai rapinatori e presentate un provvedimento che vorrebbe contrastare fenomeni di illegalità e violenza. Perlomeno « non mentite sapendo di mentire »!

Ne consegue che le modificazioni proposte servono a ben poco o comunque non servono, ma voi con questi provvedimenti prendete, per l'ennesima volta, « in giro » l'opinione pubblica!

Passando all'esame della parte del decreto-legge che riguarda articoli 5, 6 e 7, in tema di protezione internazionale e accoglienza per i richiedenti asilo, è di tutta evidenza l'inopportunità di inserire tale materie in un decreto-legge così eterogeneo, come poc'anzi detto, e di investire somme consistenti quando ancora altra sarà la sede per ridisegnare l'intero sistema di accoglienza per i richiedenti asilo in recepimento delle nuove direttive comunitarie.

Senza considerare alcune disposizioni, come il colloquio innanzi ad un solo componente della Commissione, che di fatto recepiscono ciò che già avviene, di maggior rilievo sono quelle disposizioni che comportano invece onerosi impegni finanziari.

Ma è evidente che la norma in parola aumenta il numero delle Commissioni da 10 a 20 e delle sezioni da 10 a 30. Il motivo potrebbe l'afflusso massiccio di extracomunitari, causato dall'operazione « Mare Nostrum », della cui legittimità la stessa Unione Europea è molto scettica.

È risaputo che l'Unione Europea ha già comunicato, anche per vie informali, che non potrà mai mettere in « campo » un'operazione come « Mare Nostrum », non solo perché non può sostenerla finanziariamente, ma perché per l'agenzia europea per le Frontiere è l'impostazione stessa dell'operazione italiana ad essere sbagliata: « La presenza dei mezzi navali di Mare Nostrum vicino la costa libica può incoraggiare i migranti i cui Paesi non hanno accordi di riammissione con l'Ita-

lia ». Inoltre « se le navi restano, è prevedibile un costante ed elevato numero di arrivi » anche durante « il periodo invernale, cioè quando i migranti normalmente non rischiano le traversate in acque agitate ». Secondo gli esperti dell'Unione Europea, « Mare Nostrum » va chiusa e sostituita con una missione a basso impatto. Inoltre l'annuncio della imminente fine dell'operazione deve essere veicolato al più presto in modo da scoraggiare i profughi. In caso contrario ci sarebbe il rischio « di un maggior numero di incidenti mortali ».

Ma sono altresì i numeri emersi nel corso dell'audizione, in Commissione Giustizia, del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 15 settembre scorso, a confermarne l'illegittimità dell'operazione: su 125.876 arrivi via mare dall'inizio dell'anno, le richieste di protezione sono state solo 38.000. Dunque gli altri chi sono? E di questi 38.000, quanti otterranno lo status di rifugiato o la protezione internazionale? Le statistiche ufficiali, sul sito del Ministero dell'Interno ci affermano che negli anni tra il 1990 e il 2013, su 191.982 domande di protezione internazionale solo 17.489, ovverosia solo il 10 per cento circa, sono state riconosciute fondate, ossia i richiedenti hanno ottenuto lo status di rifugiato e 26.734 hanno ottenuto la protezione sussidiaria. Gli altri non erano dunque profughi. Insomma il 90 per cento dei migranti non è un profugo! Invece 56.959 migranti hanno ottenuto la protezione umanitaria.

La protezione umanitaria è una forma di protezione non internazionale, diversa rispetto allo status di rifugiato e allo *status* di protezione sussidiaria, e infatti è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Detta forma di protezione è riconosciuta al richiedente protezione internazionale quando la Commissione Territoriale, pur non accertando la sussistenza di esigenze di protezione internazionale, ritiene che esistano seri motivi di carattere umanitario che giustificano la permanenza del richiedente sul territorio nazionale. La normativa non enuncia quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto,

così come formulata, è suscettibile di ampia interpretazione e si presta a maggior utilizzo, causando l'adozione di prassi del tutto difformi da territorio a territorio.

Gli strumenti per dare tutela a chi ha effettivamente bisogno ci sono, per effetto delle convenzioni e trattati che abbiamo sottoscritto, ma non è pensabile poter accogliere chiunque, facendo arricchire i trafficanti e impoverendo i nostri cittadini.

L'aumento delle Commissioni, e i relativi oneri, trovano copertura finanziaria dai contributi versati dagli stranieri per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, che invece dovrebbero essere destinati al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis T.U. immigrazione.

L'articolo 6 prevede l'ampliamento delle strutture dello SPRAR (Sistema di Accoglienza per i richiedenti Asilo e Rifugiati) per un importo di 50.850.570 euro solo per il 2014 e l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'Interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso migratorio per un importo di 62.700.000 euro ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 120 del 2013.

La copertura è data anche in questo caso dallo storno di somme dal fondo rimpatri.

La Lega Nord ha più volte sollecitato gli ultimi due Governi, e questo in particolare, a rispettare gli obblighi anche per effetto dei trattati europei, ed è la Direttiva comunitaria 2008/115, al fine di sorvegliare i nostri confini e a rimpatriare i clandestini, trattenendoli nel frattempo in apposite strutture, i CIE (Centri di Espul-

sione e Identificazione). Ma il continuo « depauperamento » dei fondi per altre « destinazioni » sta provocando, come provoca, l'inapplicabilità delle norme e molti clandestini, vengono lasciati sul territorio dello Stato con i pericoli annessi allo stato di clandestinità (lavoratori in nero, manovalanza sfruttata, incremento della delinquenza, etc.).

L'articolo 7 prevede una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità solo per alcuni comuni, Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siciliana, Siracusa e Trapani. È di tutta evidenza, come dimostrano anche le tendopoli che via via stanno sorgendo al centro e al nord, che si tratta di un problema che sta interessando tutti i comuni, dati i numeri elevati degli arrivi, e che sono imposti alle comunità locali dalle Prefetture nell'ambito del Piano di rilocalizzazione del Ministero dell'Interno.

Per le ragioni sopraesposte, rimaniamo critici ed insoddisfatti dell'impostazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge all'esame e quale minoranza sin d'ora indichiamo il nostro voto contrario al provvedimento. Tuttavia, riteniamo di poter, con l'approvazione dei nostri emendamenti, di « operare », seppur nel limite proprio delle azioni possibili, dei correttivi al provvedimento e per questo motivo non abbiamo ritenuto necessario presentare un testo alternativo.

INVERNIZZI, MOLTENI
Relatori di minoranza

